



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza n. 49 del 23/02//2023 – 23/03/2023</b> <b>Camera di consiglio del 22/02/2023</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Gioco e scommesse – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.</p> <p><b>Testo</b> È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione Siciliana, costituita in giudizio, il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 21/07/2021, n.18, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Nelle more del giudizio, la Regione Siciliana ha modificato il testo della disposizione impugnata, dapprima intervenendo con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13, successivamente, con un'ulteriore modifica di quest'ultima disposizione, operata dall'art. 20, comma 1, lettera p), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, a decorrere dal 13 agosto 2022. L'Avvocatura dello Stato ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo soddisfattive le modifiche apportate alla norma impugnata e conformi alle indicazioni governative sui rilievi sollevati. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 21/07/2021, n. 18.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.</p>

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto:**

**Firmato:**

**Avv. Bologna**

